Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 25 marzo 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 16/2020** 

**DECRETO "CURA ITALIA"** 

Con la presente Circolare si prosegue l'analisi delle principali novità introdotte dal D.L. n. 18 del

17.3.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020 (Decreto "Cura Italia"). In particolare

si richiama l'attenzione dei Signori Clienti su alcune novità in materia di indennità spettante agli

esercenti attività economiche e in materia di crediti d'imposta, riservandosi peraltro di riprendere tali

argomenti alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

1. INDENNITA' SPETTANTE AGLI ESERCENTI ATTIVITA' ECONOMICHE (art. 27, 28, 29,

30 e 38)

Gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto "Cura Italia" riconoscono un'indennità pari a 600 euro, non

imponibile ai fini IRPEF, agli esercenti attività economiche in forma autonoma ed ai lavoratori

parasubordinati e subordinati.

L'indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori

periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore

provvedimento ad hoc.

Con il messaggio n. 1288, pubblicato il 20.3.2020, l'INPS riepiloga le nuove misure di sostegno

anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la

presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito

internet dell'INPS.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

informatiche. Diversamente dalle anticipazioni dei giorni scorsi, le domande non saranno presentate in

un "click day".

Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna

di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli

studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO – Assicurazione generale obbligatoria

INPS (ossia - come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio n. 1288 -

artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti

ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo

2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto

di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;

operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno

50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri

versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che

risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Rispetto all'ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di agenti e rappresentanti di

commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione

commercianti sia presso la Fondazione Enasarco.

Poiché l'art. 28 del D.L. 18/2020 esclude dall'indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria

hanno chiesto di chiarire se il riferimento contenuto nella norma sia da intendersi alle gestioni

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

obbligatorie "di primo pilastro" e non anche alla gestione integrativa Enasarco; un'interpretazione

letterale della norma, infatti, potrebbe portare ad escludere la categoria dal beneficio.

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse

private di previdenza obbligatoria; vi sarebbe però la volontà del Governo di estendere la misura di

sostegno anche a tale categoria di lavoratori autonomi, purché con un reddito contenuto entro

determinati limiti.

2. CREDITO DI IMPOSTA DA CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI (art. 55)

L'articolo 55 del Decreto "Cura Italia" introduce nel D.L. n. 34 del 2019 (il cd. "Decreto crescita") l'art.

n. 44-bis in base al quale è possibile convertire in credito di imposta alcune attività per imposte

anticipate, consentendo una "spendibilità" finanziaria immediata di tali attività, in luogo del recupero

differito ai periodi d'imposta in cui si evidenzieranno imponibili tali da consentirne l'utilizzo.

Nello specifico, le società che entro il 31.12.2020 cedono a titolo oneroso i crediti pecuniari verso

debitori inadempienti possono convertire in credito di imposta le attività per imposte anticipate,

ancorché non iscritte o non iscrivibili in bilancio, relative:

- alle perdite fiscali riportabili;

- alle eccedenze dell'agevolazione "ACE" ("Aiuto alla Crescita Economica") ancora nella

disponibilità della società,

nei limiti del 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

E' altresì previsto che:

- i crediti ceduti rilevano entro il limite massimo di 2 miliardi di euro;

- per i soggetti appartenenti a gruppi il limite di cui al punto precedente viene computato con

riferimento a tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo medesimo.

E' importante sottolineare come il legislatore abbia espressamente previsto la possibilità di trasformare

in crediti le attività per imposte anticipate anche se non iscritte in bilancio, in quanto non ricorrano i

criteri previsti dai principi contabili allo scopo (ragionevole certezza di ottenere in futuro redditi

imponibili sufficienti al relativo riassorbimento).

Altro aspetto che dovrebbe incentivare il ricorso alla nuova misura agevolativa è rappresentato dalla

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

disciplina del credito d'imposta: il credito, infatti, non concorre alla formazione del reddito IRES e della

base imponibile IRAP, è utilizzabile in compensazione nel modello F24, può essere ceduto a norma

degli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/73 (procedura, quest'ultima, che consente notevoli

semplificazioni, potendo essere attivata con la sola compilazione del quadro RK della dichiarazione) o

richiesto a rimborso.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata ad apposita

opzione che deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la

cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la

cessione.

La trasformazione delle perdite fiscali e delle eccedenze "ACE" in crediti d'imposta avviene alla data

di efficacia della cessione dei crediti. Pertanto dalla stessa data:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite fiscali relative alle attività per

imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;

b) non sono utilizzabili le eccedenze "ACE" relative alle attività per imposte anticipate

complessivamente trasformate in credito d'imposta.

Non beneficiano di tale sostegno economico le cessioni di crediti intercorse tra società legate da rapporti

di controllo diretto (ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile) o indiretto.

Sono infine esclusi da tale provvedimento le società in accertato stato di dissesto e rischio di dissesto (ai

sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 180/2015) oppure in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 del Regio

Decreto n. 267 del 1942 o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

La Relazione di accompagnamento del Decreto esemplifica il meccanismo chiarendo che, se viene

perfezionata la cessione di un credito deteriorato al valore nominale di un miliardo di euro, la base di

calcolo del credito è pari a 200 milioni (il 20% del valore nominale stesso) e il credito è pari a 48 milioni.

Ciò avviene, secondo la Relazione, "supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al

24%".

4

STUDIO VOLPI – BOTTEGA - MICHETTI 24121 Bergamo - Via Sabotino n. 2 - Tel. 035.224352 - Fax 035.224824 – C.F. e P.IVA 00641280169

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

3. CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI

LAVORO (art. 64)

L'articolo 64 del Decreto, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura

preventiva di contenimento del contagio del virus Covid-19, introduce al comma 1 della disposizione

un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Possono quindi beneficiare dell'agevolazione le imprese (a prescindere, da quanto sembra, dalla natura

giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato), ma

anche i professionisti (in forma individuale o associata).

L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione

degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta

è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Al fine di comprendere meglio l'ambito applicativo dell'agevolazione occorre attendere le disposizioni

attuative, demandate a un Decreto Ministeriale (Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle finanze) che dovrà essere emanato entro il 16 aprile 2020 (30 giorni

dall'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020). In tale D.M. saranno definiti i criteri e le modalità di

applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

L'agevolazione potrebbe, quindi, non essere di natura automatica, essendo necessario rispettare il limite

complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

4. CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (art. 65)

L'articolo 65 del D.L. n. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno

2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al

mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il primo elemento da osservare è il fatto che il bonus è riconosciuto in funzione di una specifica categoria

catastale (C/1) e quindi sono esclusi da tale beneficio tutti i conduttori che utilizzano un fabbricato che

ha la caratteristica di negozio, ma che presenta un diverso accatastamento.

Il Decreto non chiarisce peraltro come ci si debba comportare nel momento in cui fossero locati

congiuntamente più immobili di diversa categoria; si pensi al caso di un negozio con annesso deposito

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

separatamente censito nella categoria C/2. Evidentemente, se nel contratto fosse stabilito un separato

canone per ciascuna unità immobiliare, il bonus sarebbe calcolato sul canone espressamente stabilito

per l'unità immobiliare contraddistinta dalla categoria catastale C/1. Al contrario (come più

probabilmente si potrebbe verificare nella pratica), se vi fosse un canone indistinto per tutte le unità

immobiliari oggetto di locazione, la soluzione dovrebbe essere quella di imputare il canone a ciascuna

di queste proporzionalmente alla rendita catastale e quindi, di conseguenza, calcolare il bonus solo sulla

frazione di canone imputata all'unità immobiliare contraddistinta dalla categoria catastale C/1.

Presupposto per l'ottenimento del credito d'imposta è ovviamente la circostanza di essere conduttori in

forza di un contratto di locazione in corso di validità, non risolto e non scaduto.

Non pare peraltro necessario che la locazione debba necessariamente essere in corso per tutto il mese;

anche un contratto cessato nel corso del mese di marzo dà diritto al credito d'imposta conseguente,

facendo riferimento al canone previsto per tale frazione di mensilità.

Non risulta invece chiaro se per usufruire del credito d'imposta il canone di locazione debba essere

necessariamente pagato e se quindi spetti anche ai conduttori non in regola con le obbligazioni nei

confronti del locatore.

Il secondo comma del richiamato articolo 65 stabilisce che il credito d'imposta non si applica alle attività

di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11.3.2020, ossia le attività che sono state identificate come

essenziali, tra cui per esempio farmacie, parafarmacie, edicole e punti vendita di generi alimentari di

prima necessità.

La ratio del legislatore è evidentemente legata al fatto che queste attività hanno continuato la propria

attività e quindi sono quelle che, almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno

minore in questa prima fase di emergenza.

Tuttavia, dato che il nuovo D.P.C.M. del 22.3.2020 ha sospeso, dal 23 marzo al 3 aprile, tutte le attività

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contenute nell'Allegato 1 (cfr. circolare di

Studio n. 15/2020), da più parti si auspica che in sede di discussione parlamentare venga riconsiderato

l'ambito applicativo dell'agevolazione, che non dovrebbe riguardare soltanto le attività esercitate negli

immobili di categoria catastale C/1 (botteghe e negozi), ma tutte le attività che non hanno potuto

svolgere concretamente l'attività, a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile.

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

Sarebbe inoltre auspicabile un ampliamento della platea dei beneficiari anche con riferimento ai soggetti che esercitavano le attività sospese in forza di un contratto di affitto d'azienda o di ramo d'azienda; tali soggetti sarebbero infatti penalizzati, posto che, letteralmente, l'agevolazione riguarderebbe solo gli esercenti attività d'impresa che abbiano stipulato contratti di locazione immobiliare.

Nell'attesa di eventuali modifiche, c'è comunque da rilevare che l'Agenzia delle Entrate, pur senza rilasciare indicazioni in merito alla decorrenza di tale disposizione, con la Risoluzione n. 13/E del 20.3.2020 ha istituito il codice tributo "6914", al fine di poter utilizzare, già a partire dal 25.3.2020 (e quindi anche prima della fine del mese di marzo), il credito d'imposta in compensazione nel modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

Llevandro Michetti